

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1805

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 19 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La discussione sul numero di deputati e di senatori é una tematica molto sentita fra i cittadini: non altrettanto, alla prova dei fatti, dal Parlamento della Repubblica. E dire che motivi storici e politici, anche di notevole portata, davvero non mancherebbero perché finalmente ci si decida a modificare l'attuale quadro istituzionale, ridisegnandolo secondo linee di efficienza e di modernità.

Intanto, fra le intenzioni che avevano mosso i Padri costituenti nel precisare il numero degli eletti al Parlamento, vi era la sostanziale assenza di ulteriori organismi legislativi: situazione che le vicende degli ultimi anni hanno completamente ribaltato, da un lato con l'istituzione delle

regioni, dall'altro con il sempre maggiore intervento normativo anche dell'Unione europea. In questo contesto molto cambiato, sempre più improntato ad ideali e impostazioni federalisti, lo stesso ruolo del Parlamento non può non essere altro rispetto ai primi anni di vita della Repubblica: tanto che molte sono ormai le materie e le decisioni che competono legislativamente alle sole Assemblee regionali, e molto più numerose saranno negli anni a venire.

Inoltre, oltre alle citate argomentazioni sotto il profilo storico-costituzionale, altri motivi sussistono, di ordine politico generale, tali da indurre il legislatore a intervenire sulla Costituzione per ridurre il numero dei deputati da

630 a 300 e quello dei senatori da 315 a 100: il *referendum* del 1993, avendo introdotto una connotazione maggioritaria nelle competizioni elettorali ha già indotto nel 1994, e ancora di più nel 1996, i partiti politici a riunirsi in grandi coalizioni ed intorno ai rispettivi candidati *premier*, così da configurare se non l'elezione diretta del *premier*, attualmente non prevista dalla legge, almeno una « designazione » molto marcata. Conseguenza di ciò è stato un consistente rafforzamento dell'esecutivo che, effettivamente, ha talvolta profilato il rischio di uno squilibrio costituzionale, soprattutto

in considerazione del sempre più frequente ricorso alle leggi-delega e allo strumento del decreto legislativo. Occorre, dunque, rafforzare il Parlamento, e l'unico mezzo per addivenire a questo obiettivo, oltre che ad altri (come le condivisibili ragioni di razionalizzazione della spesa), resta quello di diminuire il numero di deputati e di senatori, così da renderli ad un tempo più liberi da condizionamenti e più incisivi nella loro attività parlamentare. Inoltre un ultimo elemento, ma non di minore importanza, è da rilevare nella riduzione della spesa pubblica che la riforma comporterà.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «Il numero dei deputati è di trecento».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero di seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici» sono sostituite dalle seguenti: «Il numero dei senatori elettivi è di cento».

2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014780